

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 15 dicembre 2003, n. 0448/Pres.

Regolamento per la realizzazione di piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 1/1998 (Norme in materia di politica attiva del lavoro, collocamento e servizi all'impiego nonché norme in materia di formazione professionale e personale regionale).

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente Regolamento disciplina la realizzazione di piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione, ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 1/1998 (Norme in materia di politica attiva del lavoro, collocamento e servizi all'impiego nonché norme in materia di formazione professionale e personale regionale).

2. I piani per l'inserimento professionale mirano a promuovere l'inserimento lavorativo di soggetti privi di occupazione attraverso la realizzazione di progetti, per figure professionalmente qualificate, che prevedano periodi di formazione e lo svolgimento di un'esperienza lavorativa.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento, si intendono:

- a) per figure professionalmente qualificate, i soggetti che, dopo l'assolvimento dell'obbligo formativo, abbiano conseguito almeno un attestato di qualifica professionale, ivi compreso quello basato sull'attestazione del datore di lavoro;
- b) per soggetti promotori, le associazioni dei datori di lavoro, gli ordini professionali ed i collegi professionali;
- c) per soggetti utilizzatori, i datori di lavoro, interessati all'attivazione dei piani, iscritti ad associazioni datoriali, ad ordini professionali e collegi professionali;
- d) per Province competenti, le Province nel cui territorio ha sede il soggetto promotore.

Art. 3
(Natura dei rimborsi)

1. I rimborsi di cui al presente Regolamento hanno natura de minimis ai sensi del Regolamento (CE) 69/ 2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis») pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee serie L. n. 10, del 13 gennaio 2001.

2. In applicazione dell'articolo 2 del Regolamento (CE) 69/2001, l'importo complessivo dei rimborsi accordati ad una medesima impresa o ad un medesimo professionista non può superare 100.000,00 euro con riferimento agli aiuti accordati nei tre anni precedenti la nuova concessione; nel caso in cui l'ammontare dei benefici da accordare ai sensi del presente Regolamento superi la predetta soglia, la concessione è ridotta sino al limite consentito.

3. In applicazione dell'articolo 1 del Regolamento (CE) 69/2001, sono escluse dai benefici le imprese ed i professionisti che operano nei settori di cui all'allegato A.

Art. 4

(Modalità di presentazione, approvazione e finanziamento dei progetti)

1. I progetti sono presentati alla Provincia competente dai soggetti promotori, che si impegnano altresì a promuovere la piena attuazione e realizzazione dei progetti stessi.

2. I progetti, contenenti l'indicazione nominativa dei soggetti da inserire, devono essere presentati entro il termine perentorio del 31 dicembre 2003.

3. I progetti sono approvati, previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7, dalle competenti commissioni provinciali, secondo l'ordine cronologico di presentazione.

4. Qualora non vi sia disponibilità di fondi, l'approvazione dei progetti non costituisce titolo per l'effettuazione dei conguagli di cui all'articolo 15, comma 1.

5. I progetti approvati non finanziabili per insufficiente disponibilità di fondi possono essere, ove sussistano le risorse, successivamente finanziati.

Art. 5

(Requisiti dei soggetti da inserire)

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), devono, alla data di presentazione del progetto, possedere i seguenti requisiti:

- a) essere in stato di disoccupazione;
- b) essere di età compresa tra i 19 e 32 anni, elevata a 35 anni per i disoccupati o inoccupati di lunga durata;
- c) essere residenti in Friuli Venezia Giulia nelle aree rientranti nell'obiettivo 2, ai sensi del Regolamento (CE) 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;
- d) essere privi di reddito da lavoro;
- e) se iscritti nelle liste di mobilità, non percepire la relativa indennità.

Art. 6

(Requisiti dei soggetti utilizzatori)

1. I soggetti utilizzatori, se imprese, devono possedere, alla data di presentazione del progetto, i seguenti requisiti:

- a) avere la sede, ovvero sedi secondarie o unità locali, in Friuli Venezia Giulia nelle aree rientranti nell'obiettivo 2, ai sensi del Regolamento (CE) 1260/ 1999;
- b) essere iscritti al registro delle imprese di una delle Province della Regione;
- c) qualora l'attività d'impresa sia esercitata in forma cooperativa, risultare iscritti al registro regionale delle cooperative;
- d) qualora l'impresa sia qualificata come artigiana, risultare iscritti all'albo delle imprese artigiane;
- e) non svolgere la propria attività principale, quale risultante dall'iscrizione al registro delle imprese, nei settori elencati nell'allegato A individuati con riferimento ai codici ISTAT 1991; se l'inserimento è effettuato in una sede secondaria o in un'unità locale, neppure quest'ultima deve svolgere la propria attività principale nei predetti settori;
- f) non avere in atto procedure di sospensione ovvero di riduzione di personale, avente le medesime qualifiche professionali dei soggetti da inserire attraverso il piano, motivate da situazioni di crisi aziendale o di settore produttivo con conseguente ristrutturazione e riorganizzazione dell'apparato produttivo;
- g) osservare nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti la disciplina normativa e le condizioni retributive previste dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi;
- h) le cooperative devono corrispondere ai soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato un trattamento economico comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.

2. I soggetti utilizzatori, se professionisti, devono possedere, alla data di presentazione del progetto, i seguenti requisiti:

- a) esercitare la loro attività nelle aree del Friuli Venezia Giulia rientranti, ai sensi del Regolamento (CE) 1260/1999, nell'obiettivo 2;
- b) non svolgere la propria attività nei settori elencati nell'allegato A individuati con riferimento ai codici ISTAT 1991;
- c) osservare nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti la disciplina normativa e le condizioni retributive previste dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi.

Art. 7

(Requisiti dell'inserimento)

1. Gli inserimenti nei progetti sono ammissibili qualora:

- a) non si riferiscano a posti di lavoro lasciati liberi nei 6 mesi precedenti la data di presentazione del progetto a seguito di licenziamenti, salvo che gli inserimenti avvengano per l'acquisizione di professionalità diverse da quelle dei lavoratori licenziati;
- b) non siano riferibili a trasferimenti di azienda previsti dall'articolo 2112 del codice civile;

- c) non interessino personale con il quale l'utilizzatore abbia avuto in essere rapporti di lavoro dipendente nei dodici mesi precedenti la data di presentazione del progetto;
- d) se effettuati da imprese individuali o da professionisti, non riguardino il coniuge, i parenti entro il terzo grado o gli affini entro il secondo dei datori di lavoro;
- e) non vengano effettuati per lo svolgimento di attività rientranti in quelle elencate nell'allegato A.

2. Gli inserimenti dei soggetti di cui all'articolo 5, in cooperativa, sono ammissibili qualora:

- a) non si riferiscano a posti di lavoro lasciati liberi da soci nei sei mesi precedenti la data di presentazione del progetto a seguito di recesso od esclusione del socio, salvo che gli inserimenti avvengano per l'acquisizione di professionalità diverse da quelle dei soci receduti od esclusi;
- b) non interessino personale per il quale altra cooperativa o soggetto diverso da quello utilizzatore abbia già beneficiato di contributi per l'inserimento lavorativo nei 12 mesi precedenti la data di presentazione del progetto;
- c) non vengano effettuati per lo svolgimento di attività rientranti in quelle elencate nell'allegato A.

Art. 8

(Comunicazioni ed attestati)

1. I soggetti utilizzatori devono comunicare, entro il termine di quindici giorni, alla Provincia e alla Direzione provinciale del lavoro, l'effettivo inserimento dei soggetti.

2. A conclusione del progetto viene rilasciato ai soggetti inseriti da parte degli utilizzatori un attestato relativo all'esperienza maturata.

Art. 9

(Durata e modalità di svolgimento)

1. I progetti per l'inserimento professionale non possono avere durata superiore a dodici mesi.

2. La partecipazione dei soggetti di cui all'articolo cinque al progetto non può essere superiore alle ottanta ore mensili.

3. L'orario normale di svolgimento dei piani è di venti ore settimanali e di non più di otto ore giornaliere e deve articolarsi in almeno tre giorni la settimana.

4. La parte formativa può essere compresa tra un minimo del cinque per cento ed un massimo del cinquanta per cento delle ore complessive previste.

5. Le attività previste non possono svolgersi in orario notturno.

Art. 10
(Modalità di utilizzo)

1. L'utilizzazione dei soggetti di cui all'articolo 5 nei progetti di inserimento professionale non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e non preclude ai soggetti utilizzatori di assumere successivamente i soggetti medesimi con contratto di inserimento relativamente alla stessa area professionale.

2. I soggetti utilizzatori adottano idonee forme di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali connesse allo svolgimento dell'attività lavorativa nonché per eventuali danni arrecati dai soggetti inseriti nei confronti di terzi.

Art. 11
(Limiti ed esclusioni)

1. Il numero dei soggetti che è possibile inserire attraverso il progetto non può essere superiore al dieci per cento dei dipendenti a tempo indeterminato dell'utilizzatore. Per i soggetti utilizzatori con meno di cinquanta dipendenti a tempo indeterminato, a prescindere dal numero di questi ultimi, gli inserimenti possono essere pari al massimo a cinque unità.

2. E' esclusa la possibilità di accesso di un medesimo giovane a due progetti di inserimento professionale che si sviluppino in un medesimo periodo.

Art. 12
(Sostituzioni)

1. Qualora dovessero verificarsi degli eventi che non consentano la prosecuzione del rapporto d'inserimento, i soggetti promotori chiedono la revoca dell'assegnazione alla Provincia, che provvede alla conseguente sostituzione dei soggetti il cui rapporto di inserimento professionale si sia risolto anticipatamente.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, i nuovi soggetti subentrano nel progetto medesimo per il periodo residuo e comunque entro i limiti finanziari assegnati.

Art. 13
(Ferie)

1. Ai soggetti inseriti spettano le ferie secondo quanto esplicitamente previsto dal contratto collettivo di lavoro in vigore per il part-time presso il soggetto utilizzatore. Qualora il progetto sia di durata inferiore a dodici mesi ovvero la partecipazione del soggetto allo stesso sia inferiore alle ottanta ore mensili, le ferie spettanti vengono proporzionalmente ridotte.

Art. 14

(Indennità)

1. Ai soggetti viene corrisposta una indennità oraria di euro 3,87 per un massimo complessivo di ottanta ore mensili. La metà del costo dell'indennità, esclusa quella relativa alle ore di formazione, è a carico dei soggetti utilizzatori.

2. Le indennità saranno corrisposte dai soggetti utilizzatori sulla base delle effettive presenze giornaliere.

3. Nel caso di malattia, le assenze, se debitamente documentate, non comportano la sospensione dell'indennità.

4. In caso di infortunio o di malattia professionale con conseguente corresponsione dell'indennità giornaliera da parte dell'INAIL, l'indennità dovuta per l'avvenuto inserimento nel progetto sarà sospesa per tutto il periodo coperto dall'indennizzo da parte dell'Istituto medesimo. Alla cessazione dell'inabilità temporanea, il soggetto potrà riprendere normalmente l'attività fino a completare il periodo previsto nel progetto.

5. E' ammessa la possibilità di fruire dell'astensione obbligatoria per maternità per un periodo analogo a quello già stabilito per le lavoratrici dipendenti. In tale circostanza sarà corrisposta un'indennità pari all'ottanta per cento di quella spettante ai sensi dei commi precedenti. Nel periodo della gravidanza l'interessata non può essere adibita a lavorazioni ritenute faticose, pericolose o insalubri. Alla cessazione dell'inabilità temporanea la lavoratrice potrà riprendere normalmente l'attività fino a completare il periodo previsto nel progetto.

6. I soggetti utilizzatori possono impartire ai soggetti già utilizzati nei progetti d'inserimento professionale una formazione aggiuntiva che è a totale carico del soggetto utilizzatore medesimo.

7. L'indennità è corrisposta dai soggetti presso i quali è svolta l'esperienza lavorativa anche per la parte di competenza della Regione.

Art. 15

(Conguagli e rimborsi)

1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 2, della legge regionale 1/1998 e successive modificazioni e integrazioni, le somme anticipate ai sensi dell'articolo 14, comma 7, sono conguagliate dai soggetti utilizzatori in sede di versamento dei contributi dovuti all'INPS relativi ai lavoratori dipendenti. Tali somme, previa rendicontazione, sono rimborsate all'INPS da parte della Regione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3.

Art. 16

(Cumulo)

1. I benefici sono cumulabili con gli interventi contributivi previsti da altre leggi, qualora queste ultime non escludano espressamente la cumulabilità con diverse provvidenze.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, i benefici non sono cumulabili con quelli disciplinati dagli interventi rientranti nelle misure previste nell'ambito dell'obiettivo 3 del Fondo Sociale Europeo.

Art. 17
(Ispezioni e controlli)

1. In qualsiasi momento le Province possono disporre ispezioni e controlli, anche a campione ed anche avvalendosi di terzi a ciò autorizzati, in relazione agli interventi oggetto del presente regolamento allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei medesimi, il rispetto degli obblighi previsti, la veridicità delle dichiarazioni rese, l'effettivo impiego dei soggetti nei progetti, nonché l'attribuzione agli stessi di mansioni corrispondenti alle qualifiche da conseguire.

Art. 18
(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

Allegato A

(Articolo 6 - Requisiti dei soggetti utilizzatori)

Elenco dei settori esclusi

Agroalimentare

- 15.11.1 «Produzione di carne, non di volatili e di prodotti per la macellazione» limitatamente a:
- produzione di carne fresca non di volatili, refrigerata, in tagli;
 - produzione di carne fresca non di volatili, refrigerata, in carcasse;
 - fusione di grassi commestibili di origine animale;
 - lavorazione delle frattaglie, produzione di farine e polveri di carne;
- 15.11.2 «Conservazione di carne, non di volatili, mediante congelamento e surgelazione» (tutta la categoria);
- 15.12.1 «Produzione di carne di volatili e di prodotti della macellazione», limitatamente a:
- macellazione di volatili e di conigli;
 - preparazione di carne di volatili e di conigli;
 - produzione di carne di volatili e di conigli, fresca;

- 15.12.2 «Conservazione di carne di volatili e di conigli mediante congelamento e surgelazione» (tutta la categoria);
- 15.13 «Produzione di prodotti a base di carne» (tutta la classe);
- 15.20 «Lavorazione e conservazione del pesce e di prodotti a base di pesce» (tutta la classe);
- 15.3 «Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi» (tutto il gruppo);
- 15.4 «Fabbricazione di oli e grassi vegetali e animali» (tutto il gruppo);
- 15.51 «Trattamento igienico, conservazione e trasformazione del latte» (tutta la classe);
- 15.61.1 «Molitura dei cereali» (tutta la categoria);
- 15.61.2 «Altre lavorazioni di semi e granaglie» limitatamente a:
 - lavorazione del riso: produzione di riso semigreggio, lavorato lucidato, brillato, essiccato o convertito;
 - produzione di farina di riso;
 - produzione di farina o polvere di legumi da granella secchi, di radici o tuberi o di frutta a guscio;
 - fabbricazione di farina miscelata per prodotti di panetteria, pasticceria e biscotteria;
- 15.62 «Fabbricazione di prodotti amidacei» (tutta la classe);
- 15.7 «Fabbricazione di prodotti per l'alimentazione degli animali» (tutto il gruppo);
- 15.83 «Fabbricazione di zucchero» (tutta la classe);
- 15.87 «Fabbricazione di condimenti e spezie» (tutta la classe);
- 15.89.3 «Fabbricazione di prodotti alimentari: aceti» limitatamente alla produzione di aceti;
- 15.92 «Fabbricazione di alcool etilico di fermentazione» (tutta la classe);
- 15.93 «Fabbricazione di vino di uva (non di produzione propria)» (tutta la classe);
- 15.94 «Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta» (tutta la classe);
- 15.95 «Produzione di altre bevande fermentate non distillate» (tutta la classe);
- 15.97 «Fabbricazione di malto» (tutta la classe);
- 16. «Industria del tabacco» (tutta la divisione).

Fibre sintetiche:

- 24.7 Fabbricazioni fibre sintetiche e artificiali (tutto il gruppo).

Industria Automobilistica:

- 34. Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi (tutta la divisione).

Industria della costruzione navale:

- 35.11.1 Cantieri navali per costruzioni metalliche;
- 35.11.3 Cantieri di riparazioni navali.

Industria siderurgica:

- 13. Estrazione di minerali metalliferi (tutta la divisione);
- 27.10 Produzione di ferro, di acciaio e di ferroleghie (tutta la classe);
- 27.22 Fabbricazione di tubi in acciaio (tutta la classe).

Industria carboniera:

- 10 Estrazione di carbon fossile e lignite; estrazione di torba (tutta la divisione).

Trasporti:

- 60 Trasporti terrestri; trasporti mediante condotte (tutta la divisione);
- 61 Trasporti marittimi e per vie d'acqua (tutta la divisione);
- 62 Trasporti aerei (tutta la divisione);
- 63.1 Movimentazione merci e magazzinaggio (tutto il gruppo);
- 63.2 Attività connesse ai trasporti (tutto il gruppo);
- 63.4 Attività delle altre agenzie di trasporto (tutto il gruppo).

Agricoltura:

- 01 Agricoltura, caccia e relativi servizi (tutta la sottosezione);
- 02 Silvicoltura e utilizzazione di aree forestali e servizi connessi (tutta la sottosezione).

Pesca:

- 05 Pesca, piscicoltura e servizi connessi (tutta la sottosezione).